

Codice A1103A

D.D. 20 ottobre 2021, n. 667

**correzione di una ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge 160/2016 a carico di un trasgressore diretto ed un soggetto obbligato in solido in seguito ad errore materiale (F. 1RISLAT2016).**



**ATTO DD 667/A1103A/2021**

**DEL 20/10/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** correzione di una ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge 160/2016 a carico di un trasgressore diretto ed un soggetto obbligato in solido in seguito ad errore materiale (F. 1RISLAT2016)

VISTI gli atti trasmessi con nota dalla DIREZIONE AGRICOLTURA – REGIONE PIEMONTE prot. 3024 del 31.01.17 a carico del legale rappresentante della società *omissis*, in qualità di obbligato principale-trasgressore e dell'obbligata in solido, *omissis*, nei confronti dei quali, come conseguenza del processo verbale n. 060408016 del 25/10/2016 elevato dalla direzione Agricoltura della regione Piemonte, è stata emessa dal settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo del medesimo ente l'ordinanza di ingiunzione n. 634 del 5.10.2021.

VISTO l'atto di accertamento citato nel paragrafo precedente;

CONSTATATA la sussistenza di due errori materiali nel corpo del provvedimento ingiuntivo conseguente al verbale citato;

RITENUTO di dover pertanto disporre la correzione dell'ordinanza di ingiunzione n. 634 del 5.10.2021 in coerenza con il processo verbale n. 060408016 del 25/10/2016 come di seguito riportato:

il paragrafo "violazione dell'art. 15 par. 1 del reg. CE 595/04 e dell'art. 9.6 L 119/2003 per mancato rispetto da parte del produttore del termine di versamento del primo ottobre 2016 relativo all'importo imputato a titolo di prelievo supplementare con riferimento alla campagna lattiera del 2014/15 pari ad euro 55.759,46" è sostituito dalla seguente proposizione : "violazione dell'art. 15 par. 1 del reg. CE 595/04 e dell'art. 9.6 L 119/2003 per mancato rispetto da parte dell'**acquirente** del termine di versamento del primo ottobre 2016 relativo all'importo imputato a titolo di prelievo supplementare con riferimento alla campagna lattiera del 1995-96 e 1996-97, pari ad euro

55.759,46"

ATTESO che la correzione del provvedimento non ha comportato alcuna riapertura dell'istruttoria nè una nuova valutazione dei fatti in quanto originata dalla pura constatazione di due errori materiali nella compilazione del provvedimento;

VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- VISTA altresì la DGR del 3 agosto 2017 n. 29-5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di sanzioni amministrative;

*determina*

di RIFORMARE

l'ordinanza di ingiunzione n. 634 del 5.10.2021 come previsto nelle premesse (parte integrante del presente atto).

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvochè il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella